

FUNZIONI DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

L. 23 dicembre 1978, n. 833 - Art. 32, comma 3

Comune di Caraffa di Catanzaro

Provincia di Catanzaro

Ordinanza Sindacale n.15 del 20/3/2020

Oggetto: Misure ulteriori per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica derivante da COVID-2019 - Ordinanza contingibile e urgente - divieto commercio ambulante sul territorio comunale.

IL SINDACO

VISTO l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art.117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (*In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale;*

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 (*dichiarazione dello stato di emergenza per sei mesi sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;*

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020;

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 (*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - facoltà di adottare da parte delle e autorità competenti di ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;*

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020 (*misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;*

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2020 (*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;*

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'1 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 marzo 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020;

ATTESO che i decreti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 attribuiscono alle autorità locali competenti per territorio la facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione del virus anche al di fuori dei casi contemplati nei decreti stessi;

VISTO e RITENUTO

- che nel territorio comunale si registra il transito di venditori ambulanti di generi alimentari provenienti da altre località;

- che l'attività di commercio ambulante comporta continui spostamenti da una località all'altra per cui la presenza degli ambulanti rappresenta potenziale veicolo di trasmissione del virus;
- che l'approvvigionamento di generi alimentari e di prima necessità all'interno del territorio comunale è già garantito dagli esercizi commerciali del posto che garantiscono anche la fornitura a domicilio per le categorie più disagiate quali persone anziane o ammalate;
- che occorre adottare ogni provvedimento utile a limitare le forme di contagio nell'ambito del proprio territorio;

ORDINA

ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica:

1) con decorrenza dalla pubblicazione della presente ordinanza e per tutta la durata dell'emergenza, **l'assoluto divieto per i venditori ambulanti provenienti da altre località di sosta e di fermata nel territorio comunale finalizzata alla vendita, fatto salvo per i possessori di licenza rilasciata dal Comune di Caraffa di Catanzaro che esercitano tale attività esclusivamente nel territorio comunale.**

2) In caso di inottemperanza si provvederà ad effettuare le debite segnalazioni per l'applicazione della sanzione della sospensione dell'attività;

3) Agli agenti di polizia municipale ed alle forze dell'ordine operanti sul territorio è demandata la puntuale attività di controllo del territorio al fine di impedire soste e fermate non autorizzate;

La presente ordinanza è pubblicata presso l'Albo Pretorio online;

La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Prefetto, al Presidente della Regione Calabria, alla stazione dei Carabinieri di Caraffa di Catanzaro;

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria sede di Catanzaro entro il termine di sessanta (60) giorni dalla data odierna ovvero propone Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi (120) giorni dalla data odierna.

Caraffa di Catanzaro lì 20 Marzo 2020

IL SINDACO

f.to DOTT. ANTONIO GIUSEPPE SCIUMBATA